

## **GESTIONE SEPARATA INPS: ALIQUOTE 2025**

Riferimenti:

- **Art. 2, comma 26 e seg., Legge n. 335/95**
- **Artt. 35 e 37, D.Lgs. n. 36/2021**
- **Art. 1, comma 154, Legge n. 213/2023**
- **Circolare INPS 30.1.2025, n. 27**

*Come di consueto, l'INPS ha reso note le aliquote applicabili per il 2025 da parte degli iscritti alla Gestione separata INPS nonché il massimale / minimale contributivo annuo.*

*Fatta eccezione per l'aumento degli importi relativi a minimale e massimale, la contribuzione alla Gestione separata per il 2025 non presenta modifiche rispetto a quella prevista per il 2024.*



**consulenza tributaria  
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova

T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)

info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

La Circolare 30.1.2025, n. 27 emanata dall'INPS ha comunicato le aliquote contributive nonché il minimale / massimale **applicabili per il 2025** da parte dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

### SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all'iscrizione alla **Gestione separata INPS** i seguenti soggetti.

<b>Collaboratori coordinati e continuativi</b>	Si rammenta che il D.Lgs. n. 81/2015 ha disposto dal 25.6.2015 l'abrogazione del c.d. "lavoro a progetto".
<b>Venditori porta a porta e lavoratori autonomi occasionali</b>	L' <b>obbligo di iscrizione</b> alla Gestione separata <b>sussiste</b> a decorrere dal momento in cui i compensi percepiti nell'anno (1.1 – 31.12), in relazione ad un unico rapporto o ad una pluralità di rapporti, <b>superano il limite di € 5.000</b> (€ 6.410,26 per i venditori porta a porta).
<b>Associati in partecipazione con apporto di solo lavoro</b>	L'obbligo riguarda i contratti ancora in essere dopo il citato D.Lgs. n. 81/2015, fermo restando che <b>non sono soggetti all'obbligo</b> contributivo gli associati in partecipazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;</li> <li>◦ che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;</li> <li>◦ imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.</li> </ul>
<b>Soci – amministratori di srl commerciale</b>	L'obbligo sussiste se il socio contestualmente: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>partecipa al lavoro aziendale</b> con carattere di <b>abitualità e prevalenza</b>;</li> <li>◦ ricopre la <b>carica di amministratore</b> percependo per essa uno <b>specifico compenso</b>.</li> </ul> Pertanto, è <b>necessaria l'iscrizione e la contribuzione</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ alla <b>Gestione IVS</b> per il lavoro prestato in qualità di socio;</li> <li>◦ alla <b>Gestione separata INPS</b> per il compenso percepito in qualità di <b>amministratore</b>.</li> </ul> La legittimità della "doppia iscrizione", sancita dalla Corte Costituzionale con la sentenza 26.1.2012, n. 15, è stata confermata dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 27.1.2021, n. 1759 in base alla quale: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ non sussiste l'automatismo fra il ruolo di socio lavoratore e amministratore di una srl e l'obbligo di iscrizione sia alla Gestione separata che alla Gestione IVS;</li> <li>◦ sussiste l'obbligo alla doppia contribuzione nel caso in cui l'amministratore partecipi in maniera diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda.</li> </ul> Si rammenta inoltre che come sancito dalla Corte d'Appello di Milano (sentenze 5 / 6.10.2015, nn. 766 e 677) è a carico dell'INPS l'onere di provare il "doppio ruolo" del socio (Informativa SEAC 23.12.2015, n. 352).
<b>Lavoratori autonomi titolari di partita IVA</b>	L'obbligo riguarda i soggetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>sprovvisi di una Cassa previdenziale</b> di appartenenza;</li> <li>◦ <b>non iscritti / che non versano il contributo soggettivo</b> alla Cassa previdenziale di appartenenza.</li> </ul>



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

## LAVORATORI AUTONOMI PROVVISI DI CASSA PREVIDENZIALE

In capo ai soggetti provvisti di una Cassa previdenziale di appartenenza gli obblighi contributivi alla Gestione separata INPS sono individuati dall'art. 18, commi 11 e 12, DL n. 98/2011, in base ai quali:

- come ribadito dall'INPS nella Circolare 22.7.2011, n. 99, i **soggetti già pensionati** devono versare il **contributo soggettivo minimo alla Cassa di appartenenza**, qualora continuino a svolgere l'attività professionale subordinata all'iscrizione ad un Albo.



Tali soggetti sono **esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata INPS**;

- con un'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, **sono obbligati alla contribuzione alla Gestione separata INPS** i soggetti che:
  - svolgono un'attività di lavoro autonomo **non subordinata** all'iscrizione ad un Albo professionale;
  - pur svolgendo un'attività il cui esercizio è **subordinato** all'iscrizione ad un Albo, **non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo** alla propria Cassa, per statuto o per scelta.



L'eventuale **versamento del solo contributo integrativo o di solidarietà**, ossia non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, **non comporta l'esclusione dal versamento alla Gestione separata INPS**.

Tale obbligo è stato confermato dall'Istituto con il Messaggio 6.12.2022, n. 4413, nel quale è rammentato che lo stesso è stato ribadito e legittimato anche dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 22.4.2022, n. 104/2022 e 18.10.2022, n. 238/2022.

Resta comunque fermo che, come precisato dall'INPS nel Messaggio 12.1.2012, n. 709, se lo statuto della **Cassa di previdenza prevede l'iscrizione facoltativa**, la mancata iscrizione non è sufficiente a determinare l'obbligo contributivo alla Gestione separata, in quanto il soggetto interessato può esplicitare "ora per allora" la scelta di versare la contribuzione omessa alla Cassa.

## LAVORO SPORTIVO NEL SETTORE DILETTANTISTICO

A seguito della "Riforma dello sport" di cui al D.Lgs. n. 36/2021 (Informativa SEAC 18.12.2023, n. 373), l'INPS nella Circolare 31.10.2023, n. 88 ha fornito chiarimenti in merito all'obblighi previdenziali per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico ed i co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale in società / associazioni sportive dilettantistiche / federazioni / discipline sportive associate / enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI / CIP, ripresi e confermati dalla Circolare n. 27 in esame.

In particolare si rammenta che l'art. 35, D.Lgs. n. 36/2021 dispone che i **lavoratori sportivi del settore dilettantistico** sono tenuti:

- **all'iscrizione alla Gestione separata INPS** qualora **titolari di un contratto di co.co.co. o lavoratori autonomi**, anche titolari di partita IVA;
- alla contribuzione **al superamento del limite di € 5.000**, considerando, in presenza di più rapporti, tutti i compensi erogati dai diversi committenti, compresi quelli ai lavoratori autonomi occasionali di cui all'art. 44, DL n. 269/2003.



Il comma 8-ter del citato art. 35 dispone che **fino al 31.12.2027** la contribuzione ai fini pensionistici va calcolata sul **50% dell'imponibile contributivo**.

Tale riduzione **non riguarda** le contribuzioni aggiuntive (maternità, malattia, DIS-COLL).

L'art. 37, D.Lgs. n. 36/2021 dispone inoltre l'**obbligo di iscrizione alla Gestione separata**, con applicazione di quanto previsto per i lavoratori sportivi dilettanti sopra esposto, anche in capo ai



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

**co.co.co. che svolgono attività di carattere amministrativo-gestionale che non richiedono l'iscrizione ad un Albo / Elenco di un Ordine professionale**, a favore di società / associazioni sportive dilettantistiche / federazioni / EPS / ecc.

#### **RIPARTIZIONE ONERE CONTRIBUTIVO**

---

**L'onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente** nella misura, rispettivamente, di **1/3 e 2/3**. Quest'ultimo deve versare i contributi tramite il mod. F24 (in modalità telematica) **entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso**.

Per i **lavoratori autonomi**, l'onere contributivo è **a carico degli stessi** (ferma restando la facoltà di aumentare il compenso nella misura del 4%, a titolo di rivalsa) e il **versamento** va eseguito, tramite il mod. F24 (in modalità telematica), **entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi** (saldo 2024 e primo / secondo acconto 2025).




**consulenza tributaria  
e aziendale**

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2025

L'evoluzione normativa della contribuzione dovuta alla Gestione separata può essere così riepilogata.

<b>Art. 22, comma 1, Legge n. 183/2011</b>	Ha previsto l'incremento di un punto percentuale dell'aliquota contributiva, con effetto dal 2012.
<b>Art. 2, comma 57, Legge n. 92/2012</b> (Riforma del Lavoro)	<p>Modificando il citato comma 79, ha previsto che:</p>  <p><i>“con riferimento agli <b>iscritti alla gestione separata</b> ... che <b>non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie</b>, l'aliquota contributiva pensionistica ... è stabilita in misura pari ... <b>al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018</b> ... per i <b>rimanenti iscritti</b> ... in misura pari ... <b>al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016</b>”.</i></p> <p>Per i <b>soggetti privi di altra copertura previdenziale</b>, ai sensi dell'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, l'aliquota <b>è incrementata dello 0,72%</b> per finanziare gli oneri connessi con la tutela della maternità, assegni familiari, malattia, ecc.</p>
<b>Art. 1, comma 744, Legge n. 147/2013</b>	Ha previsto per il 2014 la <b>differenziazione</b> dell'aliquota applicabile ai <b>soggetti non iscritti</b> presso altre forme previdenziali obbligatorie, fissandola al 27% per i titolari di partita IVA e al 28% per i non titolari di partita IVA.
<b>Art. 10-bis, DL n. 192/2014</b>	Ha confermato anche per il 2015 la differenziazione dell'aliquota per i <b>soggetti non iscritti</b> presso altre forme previdenziali obbligatorie a seconda che siano o meno titolari di partita IVA, mantenendo bloccata l'aliquota del 27,72% per i primi e confermando l'aumento al 30,72% per i secondi.
<b>Art. 1, comma 203, Legge n. 208/2015</b>	Ha confermato anche per il 2016 il “blocco” dell'aliquota applicabile ai <b>titolari di partita IVA non iscritti</b> presso altre forme previdenziali obbligatorie e <b>non pensionati</b> , che è rimasta fissata al 27,72%.
<b>Art. 1, comma 165, Legge n. 232/2016</b>	Ha previsto, a decorrere <b>dal 2017</b> , la <b>riduzione al 25%</b> dell'aliquota applicabile.
<b>Art. 7, Legge n. 81/2017</b> (c.d. “Jobs Act autonomi”)	Ha introdotto, dall'1.7.2017, un' <b>aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51% per alcuni soggetti iscritti</b> alla Gestione separata INPS, privi di copertura previdenziale obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA.
<b>Art. 1, comma 398, Legge n. 178/2020</b> (Finanziaria 2021)	Ha introdotto l' <b>aumento dell'aliquota contributiva</b> di cui all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97 allo 0,26% per il 2021 e allo <b>0,51%</b> per il <b>2022</b> e il <b>2023</b> , a carico dei <b>lavoratori autonomi</b> , per finanziare l'ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa) riconosciuta ai titolari di partita IVA con determinati requisiti.
<b>Art. 1, comma 223, Legge n. 234/2021</b>	Ha modificato l' <b>aliquota contributiva per il finanziamento della DIS-COLL</b> innalzandola dallo 0,51% all' <b>1,31% da decorrere dall'1.1.2022</b> .
<b>Art. 1, comma 154, Legge n. 213/2023</b> (Finanziaria 2024)	Ha fissato a decorrere <b>dal 2024</b> , nella misura dello <b>0,35%</b> l' <b>aliquota contributiva</b> di cui all'art. 59, comma 16, Legge n. 449/97, a carico dei <b>lavoratori autonomi</b> , per finanziare l'ISCRO.
<b>Art. 35, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021</b> (Riforma dello sport)	Ha fissato le aliquote contributive per i <b>lavoratori sportivi</b> e i <b>co.co.co. con attività amministrativo-gestionali</b> del settore <b>sportivo dilettantistico</b> , applicabili ai compensi eccedenti il limite di € 5.000.



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0376 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it

Come riportato dall'INPS nella Circolare n. 27 in esame, le aliquote per il 2025 sono le seguenti.

Soggetto iscritto alla Gestione separata INPS		Aliquota 2024	Aliquota 2025
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Pensionato</b></li> <li>○ <b>Iscritto</b> ad altra gestione obbligatoria</li> </ul>		24%	<b>24%</b>
<b>Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato</b>	<b>Titolare di partita IVA.</b> Come sopra accennato, l'aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell'ISCRO, dal 2024, è fissata allo 0,35% (0,51% nel 2022 e 2023).	26,07%	<b>26,07%</b>
	<b>Non titolare di partita IVA per il quale non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ partecipante a collegi e commissioni (cod. 03)</li> <li>○ amministratore di Enti locali ex DM 25.5.2001 (cod. 04)</li> <li>○ venditore porta a porta (cod. 07)</li> <li>○ rapporto occasionale autonomo ex art. 44, Legge n. 326/2003 (cod. 09)</li> <li>○ associato in partecipazione - dal 2004 al 2015 (cod. 13)</li> <li>○ formazione specialistica (cod. 14)</li> </ul> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> <b>NB</b> </div> L' aliquota, come specificato dall'INPS nella Circolare 4.2.2014, n. 18, va applicata a <b>tutti gli iscritti</b> alla Gestione separata <b>diversi dai liberi professionisti</b> con obbligo contributivo in capo ad un soggetto terzo (co.co.co., venditore porta a porta, ecc.).	33,72%	<b>33,72%</b>
	<b>Non titolare di partita IVA per il quale è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ amministratore di società, associazioni, altri enti (cod. 1A - 1E)</li> <li>○ sindaco di società, associazioni, altri enti (cod. 1B)</li> <li>○ revisore di società, associazioni, altri enti (cod. 1C)</li> <li>○ liquidatore di società (cod. 1D)</li> <li>○ collaboratore di giornali, riviste, enciclopedie e simili (cod.02)</li> <li>○ dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio (cod. 05)</li> <li>○ co.co.co. con contratto a progetto / programma di lavoro / fase (cod. 06)</li> <li>○ co.co.co. presso Pubbliche Amministrazioni (cod. 11)</li> <li>○ rapporti di co.co.co. prorogati (cod. 12)</li> <li>○ consulente parlamentare (cod. 17)</li> <li>○ co.co.co. ex D.Lgs. n. 81/2015 (cod. 18)</li> <li>○ co.co.co. COVID-19 di cui all'Ordinanza 24.10.2020, DPCM Protezione Civile (cod. 20)</li> </ul>	35,03%	<b>35,03%</b>



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it



## MAGISTRATI ONORARI

I magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati di cui all'art. 29, D.Lgs. n. 116/2017, che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti alla gestione separata ovvero con titolo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, come specificato nella Circolare 7.12.2023, n. 100, sono tenuti all'iscrizione alla Gestione separata con applicazione di quanto previsto per i co.co.co.. Pertanto, sulla totalità dei compensi erogati in relazione all'attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione dovuta va determinata applicando le seguenti aliquote:

- **35,03%** per i magistrati onorari senza altra forma di previdenza obbligatoria;
- **26,03%** per i magistrati onorari iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

## LAVORATORI DEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Per i **lavoratori del settore sportivo dilettantistico** tenuti alla Gestione separata (co.co.co. e lavoratori autonomi) nella Circolare n. 27 in esame l'Istituto, richiamando quanto disposto dall'art. 35, commi 6, 7 e 8, D.Lgs. n. 36/2021, rammenta che le aliquote 2025 sono così individuate.

Aliquota 2025	Lavoratori sportivi / collaboratori del settore dilettantistico
<b>24% (*)</b>	<b>Co.co.co. / lavoratore autonomo sportivo iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
	<b>Co.co.co. attività amministrativo-gestionali iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie o pensionato.
<b>27,03%</b> (25% + 2,03%)	<b>Co.co.co. sportivo non iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% prevista dal citato comma 7 va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (2,03%).
	<b>Co.co.co. attività amministrativo-gestionali non iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie.
<b>26,07%</b> (25% + 1,07%)	<b>Lavoratore autonomo sportivo non iscritto</b> ad altre forme di previdenza obbligatorie. La percentuale del 25% va maggiorata delle aliquote aggiuntive di cui all'art. 2, comma 26, Legge n. 335/95 (1,07%).

(\*) Tale aliquota è applicabile anche ai lavoratori dipendenti della PA di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 che prestano la propria attività in associazioni / società sportive dilettantistiche, federazioni sportive, enti di promozione sportiva, ecc.



Come già sopra evidenziato:

- le citate aliquote si applicano **al superamento** del limite di **€ 5.000 annui**;
- **fino al 31.12.2027** la contribuzione dovuta va determinata sul **50% dell'imponibile contributivo**. Tale riduzione è **applicabile soltanto** con riferimento **all'aliquota "di base"** (24% - 25%) e **non sulle aliquote "aggiuntive"** (2,03% - 1,07%).

## MASSIMALE / MINIMALE 2025

Per il **2025**, come evidenziato dall'INPS nella Circolare n. 27 in esame:

- il **massimale** di reddito contributivo annuo è pari a **€ 120.607** (€ 119.650 per il 2024);
- il **minimale** di reddito annuo per l'accredito contributivo è pari a **€ 18.555** (€ 18.415 per il 2024).



consulenza tributaria  
e aziendale

Via I. Alpi 4 – 46100 Mantova  
T +39 0375 323177 F +39 0376 323179

Via Beltrame 22 – 37067 Valeggio Sul Mincio (VR)  
info@saconsultingsrl.it www.saconsultingsrl.it